

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 26 settembre 2011

D.g.r. 21 settembre 2011 - n. IX/2230**Misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione in agricoltura (art. 13, c. 2, lett. l, l.r. n. 31/2008)**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, «*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*», il cui art. 13, comma 2, lettera i) prevede l'attuazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o di un suo collaboratore;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013; (2006/C 319/01) -IV.K «*Prestazioni di Assistenza tecnica nel settore agricolo*», punti 102-107;

Visto il Reg. CE n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, nonché recante la modifica del Reg. (CE) n. 70/01, art. 15, punto 2, lett. a) iii) e b), articoli 18 e 19;

Ritenuto indispensabile definire, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e regionale, le modalità di erogazione dei contributi regionali a sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare gli standard di vita e di lavoro per gli addetti al settore agricolo e zootecnico;
- favorire la formazione e aggiornamento professionale degli agricoltori e dei loro collaboratori;
- creare nuove opportunità di lavoro per i disoccupati e i giovani in cerca di prima occupazione;
- favorire l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo anche a persone di provenienza extracomunitaria che intendono prestare la loro opera nelle imprese agricole lombarde;
- favorire la flessibilità del lavoro;
- contrastare il lavoro «nero» nelle campagne;
- migliorare la gestione delle imprese agricole;

Dato atto che i contributi saranno concessi alle associazioni di imprenditori agricoli professionali, cooperative o consorzi che si costituiscono per la gestione di un servizio di sostituzione, così, come dettagliato nell'allegato A composto da n. 5 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto delle valutazioni del Dirigente della Unità Organizzativa «Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende» che fa presente la necessità di provvedere all'approvazione della Misura regionale di sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura finalizzati al perseguimento dei predetti obiettivi;

Rilevato che è necessario ottemperare a quanto stabilito agli articoli 15 («Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo»), 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e dell'articolo 20 con la trasmissione di una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea;

Dato atto che la concessione degli aiuti previsti dalla presente deliberazione è stata registrata in esenzione dalla Commissione europea con il numero SA.33339 (2011/XA) ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il piano «Misura regionale di sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura» così come dettagliato nell'Allegato A;
- di adottare un regime di aiuto per il sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura a norma degli articoli 15 («prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo») 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 con le caratteristiche riportate nell'allegato A;

Dato atto che, al fine della concreta applicazione dell'aiuto di cui all'allegato A, con successivo provvedimento del dirigente della UO competente saranno stabilite, le modalità e le procedure di accesso all'aiuto, nel rispetto delle disposizioni previste dal sopracitato Reg. (CE) n. 1857/2006;

Ritenuto infine di finanziare la realizzazione della Misura regionale di sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura, come dettagliata nell'allegato A composto da n. 5 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto destinandovi complessivamente € 300.000,00 (€ 150.000,00 rispettivamente per il 2012 ed il 2013) che troverà copertura finanziaria sull'U.P.B. 3.1.0.2.34 Capitolo 5389 sui corrispondenti esercizi finanziari futuri;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la «Misura regionale di sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura», come dettagliata nell'allegato A composto da n. 5 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui spesa ammonta a complessivi € 300.000,00;

2. di adottare, a norma degli articoli 15 (*Prestazioni di Assistenza tecnica nel settore agricolo*), 18 e 19 del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006, un regime di aiuto con le caratteristiche di cui al punto 1 (registrato in esenzione dalla Commissione europea con il numero SA.33339 (2011/XA));

3. di dare mandato al dirigente dell'Unità organizzativa competente ad adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1857/2006, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali;

4. di finanziare la realizzazione della Misura regionale di cui al punto 1 destinandovi complessivamente € 300.000,00 (€ 150.000,00 rispettivamente per il 2012 ed il 2013) che troverà copertura finanziaria sull'U.P.B. 3.1.0.2.34 Capitolo 5389 sui corrispondenti esercizi finanziari futuri;

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE IN AGRICOLTURA**1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, art. 13, comma 2 lettera i).

Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) – IV.K. Prestazioni di Assistenza tecnica nel settore agricolo, artt. 102-107.

Reg. CE n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/01, art. 15, punto 2, lett. a) iii) e b) e artt. 18-19.

2. MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

Le attività agricole in generale e quelle zootecniche in particolare sono caratterizzate da un impegno lavorativo di 365 giorni all'anno, che obbliga il personale addetto, laddove presente, o il titolare dell'impresa, a pesanti sacrifici e alta professionalità per garantire continuità d'impresa.

E' quindi fondamentale migliorare gli standard di vita e di lavoro dei lavoratori del settore, offrendo all'imprenditore l'opportunità di poter usufruire di manodopera qualificata, in caso di ferie, malattia, maternità e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento propria e/o dei dipendenti.

Inoltre l'intervento assume una valenza di ordine sociale, in quanto garantisce la possibilità di occupare lavoratori extracomunitari, giovani e disoccupati e contribuire all'eliminazione del lavoro «nero».

3. OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare gli standard di vita per gli addetti al settore agricolo e zootecnico;
- favorire la formazione e aggiornamento professionale degli agricoltori e dei loro collaboratori;
- creare nuove opportunità di lavoro per i disoccupati e i giovani in cerca di prima occupazione;
- favorire l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo anche a persone di provenienza extracomunitaria che intendono prestare la loro opera nelle imprese agricole lombarde;
- favorire la flessibilità del lavoro;
- contrastare il lavoro «nero» nelle campagne;
- migliorare la gestione delle imprese agricole.

4. BENEFICIARI

A. Sono beneficiari finali del servizio tutte le piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agro-zootecnici (allegato I del Trattato dell'UE) operanti sul territorio lombardo, senza alcun vincolo di appartenenza ad organizzazioni. L'accesso è garantito a tutte le aziende che ne faranno richiesta.

B. Il servizio è erogato tramite le Associazioni di imprenditori agricoli professionali, cooperative o consorzi costituite per la gestione di un servizio di sostituzione.

5. CONDIZIONI E RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'

I potenziali soggetti erogatori del servizio di cui al precedente punto 4.B, per poter usufruire del contributo di cui alla presente misura, debbono essere riconosciuti idonei dalla Regione Lombardia a svolgere i servizi di sostituzione.

I requisiti necessari per ottenere il riconoscimento sono i seguenti :

- possedere uno statuto che:
 - abbia tra gli scopi l'erogazione di un servizio di sostituzione;
 - garantisca la possibilità di fruire del servizio a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti, anche per i non soci alle stesse condizioni e con le stesse tariffe dei soci, gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;
 - stabilisca una durata minima della associazione, cooperativa o consorzio non inferiore ai 10 anni.
- tenere una contabilità ordinaria o semplificata (ai sensi del d.p.r. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni) e un bilancio annuale.

5.1 Istruttoria delle domande di riconoscimento

I soggetti che intendono ottenere il riconoscimento a svolgere servizi di sostituzione devono presentare domanda alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano - o presso le sedi degli S.T.E.R., entro il 31 maggio di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

- copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- dichiarazione del legale rappresentante che:
 - indichi l'ambito territoriale di attività (provinciale o regionale);
 - attesti la tenuta di un bilancio annuale e di una contabilità ordinaria o semplificata;

6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L'intervento è finalizzato a contribuire ai costi sostenuti per l'erogazione di servizi di sostituzione ad aziende agricole situate sul territorio della Regione Lombardia concernenti la sostituzione temporanea del conduttore, di un suo partner o di un suo collaboratore per motivi dovuti a malattia e/o infortunio (non dovuto al mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa), maternità, ferie e partecipazione a corsi formativi.

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 26 settembre 2011

7. PERIODO DI RIFERIMENTO

L'operatività della presente misura avrà una durata di 2 anni, dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, e le risorse finanziarie complessive di 300.000 € saranno così ripartite:

- Anno 2012 - € 150.000,00
- Anno 2013 - € 150.000,00

8. ENTITA' DEGLI AIUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati, senza alcun pagamento diretto di denaro ai produttori.

Il contributo concesso ai soggetti erogatori del servizio di sostituzione viene concesso sulla base del costo complessivo dei servizi di sostituzione erogati nel corso dell'anno di riferimento, dedotto di altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

Per ogni beneficiario il contributo erogato non potrà superare il 30% dei costi effettivi di fornitura dei servizi di sostituzione, dedotto di altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

Qualora il costo complessivo dei servizi di sostituzione ammissibili a contributo superi lo stanziamento regionale per l'anno di riferimento, il contributo verrà ricalcolato percentualmente sulla base della disponibilità finanziaria.

8. ADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- tenere una contabilità analitica e separata per le spese inerenti i servizi di sostituzione, nel caso di soggetti che perseguano anche scopi diversi;
- inviare alla competente struttura organizzativa della D.G. Agricoltura copia del bilancio consuntivo entro 30 giorni dalla sua approvazione con relativo verbale assembleare. Nel bilancio devono essere evidenziati gli eventuali contributi pubblici, specificandone provenienza e finalità.

9. LIMITI E DIVIETI

Non possono essere ammessi a contributo i costi dell'attività riferita al lavoro degli agenti di sostituzione che usufruiscono di altri finanziamenti pubblici.

Altre condizioni, previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006 (artt. 1, 18, 19), che saranno rispettate nell'attuazione dell'aiuto:

- gli aiuti sono trasparenti, e cioè è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex-ante senza dover effettuare una valutazione di rischio;
- gli aiuti non sono concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- l'intensità di aiuto è calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- gli aiuti sono concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto, è stata correttamente presentata una domanda di aiuto e questa è stata accettata con modalità tali da obbligare l'autorità competente ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso (accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito);

12. ZONIZZAZIONE

I servizi di sostituzione sono attuabili su tutto il territorio regionale.

13. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il monitoraggio dell'applicazione della presente misura verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. di imprenditori agricoli che usufruiscono del servizio;
- n. di giornate di servizio erogate suddivise per motivo di sostituzione;
- n. degli agenti impiegati;
- Importo globale dei costi ammissibili.

Ai sensi del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 (art. 20) i dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni previste dal medesimo regolamento devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti.